



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI [REDACTED]

SEZIONE [REDACTED]

SEZIONE

N° [REDACTED]

REG.GENERALE

N° [REDACTED]

UDIENZA DEL

[REDACTED] ore [REDACTED]

riunita con l'intervento dei Signori:

- [REDACTED] [REDACTED] Presidente
- [REDACTED] [REDACTED] Relatore
- [REDACTED] [REDACTED] Giudice
-
-
-
-

[REDACTED]

PRONUNCIATA IL

[REDACTED]

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

[REDACTED]

/ Il Segretario

[REDACTED]

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. [REDACTED]
depositato il [REDACTED]

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] TARSU/TIA 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] TARSU/TIA 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] TARSU/TIA 2012

contro:

AG. RISCOSSIONE NAPOLI EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] TARSU/TIA 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] TARSU/TIA 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] TARSU/TIA 2012

contro:

[REDACTED]

proposto dai ricorrenti:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

difeso da:

MAZZA GIANLUCA
VIA FALVO 20 80100 NAPOLI NA

[REDACTED]



(segue)

SEZIONE

N°

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

ore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il [REDACTED] impugnava l'avviso di accertamento n. [REDACTED] notificatogli il [REDACTED] con cui gli veniva chiesto il pagamento di euro 20.688,17 a titolo di TARSU per gli anni d'imposta 2010, 2011 e 2012 e di cui chiedeva l'annullamento.

A fondamento dell'opposizione deduceva la mancata notifica degli atti prodromici con conseguente prescrizione della pretesa azionata; denunciava, altresì, la mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento, il difetto di motivazione dell'atto impugnato e la violazione delle norme relative ai documenti informatici di cui al d.lgvo n.82/2005.

Il contribuente deduceva, infine, che il mancato svolgimento del servizio di raccolta rifiuti o il servizio svolto in violazione delle norme che regolano lo smaltimento comporta l'annullamento della tassa e la sua riquantificazione.

Si costituiva in giudizio il Comune di [REDACTED] in data [REDACTED] che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente all'attività notificatoria svolta dal Concessionario per la riscossione.

Nonostante la rituale notifica del ricorso a [REDACTED] s.p.a., [REDACTED] s.p.a., [REDACTED] s.r.l. con raccomandata A.R. inviata il [REDACTED] e pervenuta in data [REDACTED], il Concessionario per la riscossione non si costituiva in giudizio rimanendo contumace.

All'udienza del [REDACTED], la CTP tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti di cui in motivazione.

Parte ricorrente ha eccepito l'inutile decorso del termine di prescrizione quinquennale proprio dei tributi locali e, quindi, l'estinzione della pretesa, in quanto azionata per la prima volta solo con la notifica dell'atto impugnato, avvenuta il [REDACTED] in relazione a crediti dell'anno 2010, 2011 e 2012.

Il concessionario della riscossione, non costituendosi in giudizio, non ha fornito la prova dell'esistenza di validi atti interruttivi anteriori alla maturazione del quinquennio, né vi ha provveduto il Comune di [REDACTED].

Va, quindi, dichiarata la prescrizione della pretesa azionata in relazione alla sola annualità 2010, non essendo maturata in relazione agli anni d'imposta 2011 e 2012.

Le altre doglianze sollevate in ricorso sono infondate.

In particolare, il ricorrente ha lamentato la mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento. Nell'avviso in rassegna viene ripetutamente indicato il responsabile della gestione nella persona del dott. [REDACTED] e si precisa che esso "è stato prodotto con i sistemi informatici automatizzati... la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del soggetto responsabile...".

Come chiarito dalla giurisprudenza, dopo l'entrata in vigore dell'art. 6-quater del D.L. n. 6/1991, convertito con modificazioni in Legge n. 80/1991 (con riguardo agli atti degli enti locali), e dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 (con riguardo agli atti di qualsiasi pubblica amministrazione), l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza o di validità degli atti

amministrativi quando, come si verifica nella fattispecie, i dati esplicitati nel contesto documentativo dell'atto consentano di accertarne la sicura attribuibilità a chi deve esserne l'autore: in questi casi, infatti, secondo le suindicate norme, nel caso di emanazione di atti amministrativi attraverso sistemi informatici e telematici, la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile (cfr. TAR Ancona 210/13 che richiama Cons. Stato, Sez. IV, 11.5.2007 n. 2325; TAR Piemonte, Sez. I, 3.5.2010 n. 2290 ed anche Cass. 21199/12, Cass. 18348/12; Cass. 21954/04 e Tar Salerno 462/12).

La Suprema Corte ha sul punto affermato che (Cass. 16204/00) *“l'atto deve essere considerato valido, ove, in mancanza dell'autografia della sottoscrizione, i dati estrinsecati nel suo contesto documentativo consentano comunque di accertare aliunde la sicura attribuibilità dell'atto a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive”*.

Nel caso che occupa non è in alcun modo contestata l'attribuibilità dell'atto in oggetto al “responsabile della gestione dc” [redacted], che lo ha sottoscritto con firma resa informaticamente, il che consente di superare l'eccezione di nullità formulata dall'istante.

Infondata è anche la doglianza relativa al preteso difetto di motivazione dell'atto che, al contrario, indica esaurientemente il cespite per cui è chiesto il pagamento della TARSU, i mq accertati, la tariffa applicata ed il totale dovuto anche indicando i criteri di calcolo di interessi e sanzioni, di guisa che il contribuente è stato posto in grado di conoscere adeguatamente le ragioni della pretesa impositiva.

Il contribuente ha, poi, genericamente denunciato la violazione della normativa relativa ai documenti informatici di cui al d.lgvo n.82/2005; la parte, tuttavia, si è limitata a svolgere una ricapitolazione della normativa richiamata senza lamentare alcuna specifica violazione, né alcuna specifica lesione dei propri diritti, di tal che la censura così genericamente svolta non può trovare seguito.

Infine, è generica anche la censura relativa al mancato svolgimento del servizio di raccolta rifiuti e/o alla (diversa) ipotesi dello svolgimento del servizio in violazione delle norme che comporta in astratto l'annullamento della tassa e la sua riquantificazione, mancando qualunque deduzione sul caso concreto.

Il ricorso va, quindi, accolto limitatamente all'annualità 2010 per i motivi dianzi esposti e le spese di lite vanno compensate tra le parti tenuto conto della parziale reciproca soccombenza e della mancata costituzione del Concessionario per la riscossione.

P.Q.M.

-Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione;

-Compensa le spese.

[redacted]
Il giudice est.
[redacted]

[redacted]
Il Presidente
[redacted]
[redacted]